



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA ED AFFIDAMENTO DEI CANI E DEI CUCCIOLI DI CANE RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO.

PREMESSA

Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'assistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, al fine di contenere il problema del randagismo nel territorio del comune di Aci S. Antonio.

Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione il rispetto degli animali ed il principio della corretta convivenza con essi.

Il Comune persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Tale regolamento fa riferimento alle Linee Guida redatte nelle Norme Nazionali e Regionali per la tutela degli animali e la lotta al randagismo di seguito elencate:

- LR 03/07/2000 n° 15: "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo";
- Legge 20/07/2004 n° 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni autorizzate";
- D.P.R.S. n° 7 del 12/01/2007: "Regolamento esecutivo dell'articolo 4 della LR 03/07/200 n° 15";
- Legge 14/08/1991 n° 281;

Art. 1. Finalità.....	pag.1
Art 2. Domanda di affidamento.....	pag. 2
Art 3. Obblighi dei proprietari e detentori di cani iscritti all'anagrafe.....	pag 2-3
Art. 4. Requisiti per l'affidamento degli animali.....	pag. 3
Art. 5. Procedura per l'affidamento di animali.....	pag .3
Art. 6. Incentivi dell'amministrazione comunale all'affidamento di cani.....	pag. 4
Art. 7. Commissione comunale.....	pag. 4
Art. 8. Mantenimento dell'animale.....	pag .4
Art. 9. Accertamento e sanzioni.....	pag. 4

Art. 1 Finalità

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione (secondo le linee guide redatte nelle norme regionali enunciate nella proposta di delibera) dell'affidamento a soggetti privati ed alle associazioni di volontariato, dei cani randagi catturati o di cuccioli rinvenuti sul territorio comunale e di quelli ricoverati presso canili sanitari, al fine di:

- garantire il loro benessere;
- economizzare le spese sostenute dall'ente comunale derivanti dal mantenimento dei cani medesimi;

- prevenire il sovraffollamento delle strutture di accoglienza convenzionate con l'ente comunale deputate al ricovero di tali cani;

Art. 2 Domanda di Affidamento

1) I soggetti interessati residenti nel Comune di Aci Sant'Antonio e le Associazioni di Volontariato dedite alla tutela degli animali d'affezione, tramite il loro legale rappresentante, disponibili a ricevere in affidamento un cane randagio abbandonato o rimasto privo del proprietario, o di cucciolo di cane abbandonato rinvenuti nel territorio Comunale e di quelli ricoverati presso i canili sanitari, dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Aci Sant'Antonio, con la quale ne richiedono l'affidamento;

Per i non residenti è previsto l'affidamento e non l'erogazione del contributo.

2) L'affidamento è disposto con provvedimento del Responsabile del Servizio.

3) Nel caso di più istanze di adozione per lo stesso animale, ha priorità l'istante residente in zona agricola o in casa unifamiliare nei centri abitati dotati di giardino privato di proprietà.

4) L'istanza di affido deve essere redatta su apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio di competenza del Comando dei Vigili Urbani o presso l'Ufficio per i diritti dell'animale. Nel momento in cui gli uffici di cui sopra verranno costituiti, saranno incaricati anche delle verifiche relativamente allo stato di salute psico-fisica dell'animale.

5) Gli incentivi alle adozioni sono assegnati attraverso l'erogazione diretta di denaro al detentore dell'animale o beneficiario.

6) Il cane prescelto deve essere consegnato solo se già tatuato o microcippato dal veterinario dell'A.S.P. competente, unitamente all'attestazione riportante il cronologico di identificazione nonché alla certificazione veterinaria comprovante lo stato di salute dell'animale e la classificazione dello stesso.

7) Nel caso di morte naturale, accidentale o per malattie del cane o in caso di smarrimento, il contributo verrà interrotto e calcolato fino al giorno del decesso/smarrimento; nel caso di accertate e comprovate situazioni di maltrattamento dell'animale affidato, oltre alle conseguenze previste dalla legge verrà revocato il contributo e l'animale sarà ricoverato presso la struttura di accoglienza convenzionata.

8) I cani verranno affidati secondo ordine cronologico di arrivo delle richieste, dopo apposita valutazione da parte della competente commissione e secondo disponibilità degli stessi fino al loro esaurimento numerico.

9) Non potranno essere affidati più di due cani a nucleo familiare ad esclusione delle associazioni animalistiche alle quali può essere affidato un numero maggiore di cani secondo le disponibilità dell'associazione stessa;

Art. 3 Obblighi dei proprietari e detentori di cani iscritti all'anagrafe

1) I proprietari o i detentori di cani iscritti all'anagrafe canina devono segnalare all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio (comando dei VV.UU. o ufficio per i diritti dell'animale non appena costituito):

- a) la volontà di cedere a qualsiasi titolo l'animale;
- b) il cambio della propria residenza;
- c) la morte dell'animale;
- d) la scomparsa dell'animale.

2) Gli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere segnalati entro trenta giorni e quelli di cui alle lettere c) e d) entro dieci giorni dal loro verificarsi.

- 3) La denuncia di morte dell'animale iscritto all'anagrafe, effettuata dal proprietario o dal detentore ai fini della cancellazione dall'anagrafe, deve essere corredata di apposita certificazione rilasciata da un medico veterinario o dall'ASP di competenza.
- 4) In caso di morte dell'animale la comunicazione, con allegato certificato di morte rilasciato da un medico veterinario, deve essere consegnata alle aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali.
- 5) L'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie provinciali cura le variazioni anagrafiche conseguenti agli eventi di cui comma 1.
- 6) Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 2, riferite alle lettere a), b), c), e d) del comma 1, non si applicano il contributo di cui all'Art. 2 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 4 Requisiti per l'affidamento degli animali

I cani randagi catturati nel territorio comunale e quelli ricoverati presso la struttura convenzionata potranno essere affidati definitivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni in capo al soggetto aspirante affidatario:

- 1) compimento del diciottesimo anno di età;
- 2) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo (che dovrà essere visionato prima dell'affido dai membri della competente commissione al fine di valutarne l'idoneità), in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- 3) assenza di condanne penali per maltrattamenti animali;
- 4) consenso a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli uffici comunali preposti o ai membri della competente commissione per l'affidamento, su incarico dell'ufficio di polizia Municipale, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale;
- 5) in ogni caso dal momento dell'affido, sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) le associazioni di Volontariato potranno, altresì, collaborare con l'Amministrazione Comunale di Aci Sant'Antonio ai fini dell'affidamento a privati di cani o cuccioli di cane.

Art. 5 Procedura per l'affidamento di animali

- 1) Nel caso venga richiesto l'affido di animale ricoverato presso la struttura convenzionata, il responsabile della struttura dovrà indirizzare il richiedente presso il competente Ufficio Comunale al fine di formalizzare la richiesta di adozione. Il responsabile della struttura, al contempo, trasmetterà al responsabile del servizio comunale i dati identificativi dell'animale, già identificato con microchip in carico al Comune di Aci Sant'Antonio.
- 2) Nel caso di adozione di animale non ancora ricoverato presso la struttura convenzionata o di cucciolo di cane abbandonato, per il quale si richiede l'affido, il responsabile del servizio comunale preposto (VV.UU e Ufficio per i Diritti dell'animale, quando verrà istituito) provvede:
 - a) Alla formalizzazione dell'istanza di adozione;
 - b) All'operazione di inserimento del microchip di identificazione dell'animale presso la competente ASP- Distretto di Sanità Pubblica Veterinaria;
 - c) Richiesta di eventuale sterilizzazione dell'animale da operarsi gratuitamente presso l'A.S.P. veterinaria e secondo il calendario di attesa della predetta struttura provinciale.
- 3) Ultimate le operazioni di cui al punto 2 del presente articolo, il responsabile del servizio provvede alle operazioni relative all'affidamento definitivo dell'animale.

Art.6 Incentivi dell'amministrazione comunale all'affidamento di cani

- 1) L'Amministrazione Comunale provvede prioritariamente all'iscrizione del cane affidato, se non già provveduto, all'anagrafe canina con l'inserimento gratuito del microchip di identificazione presso la competente A.S.P.- Distretto di Sanità Pubblica Veterinaria, nonché ad inserire l'animale nel calendario delle operazioni di sterilizzazione gratuita secondo i programmi della predetta A.S.P. (se richiesto dal cittadino affidatario);
- 2) Nel periodo di validità dell'adozione, il Comune garantisce un contributo pari ad euro 250,00 per il primo cane affidato e un contributo pari ad euro 200,00 per il secondo cane affidato, (rispettando il limite massimo di cani in affido per nucleo familiare, di cui all'art. 2 comma 9);
- 3) Il contributo del punto 2 del presente articolo, potrà essere aggiornato con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 7 Commissione comunale

- 1) Le istanze di affidamento saranno valutate dal responsabile del Servizio, sentito il parere della Commissione di cui al punto successivo.
- 2) Per seguire con potere di controllo le attività di affidamento è costituita una apposita Commissione Comunale composta:
 - dal Sindaco o suo delegato, Responsabile del Settore Polizia Municipale o suo delegato, da un rappresentante delle Associazioni di Volontariato più rappresentative dedite alla tutela degli animali operanti nella Provincia di Catania, da numero due consiglieri comunali nominati tra i membri della commissione comunale competente;
- 3) La Commissione dura in carica tre anni dalla data di esecutività del provvedimento di nomina da parte del Sindaco (una volta pervenute le designazioni da parte delle Associazioni), o fino alla scadenza del mandato di consigliere comunale e comunque fino all'inserimento o nomina di altra commissione.

Art. 8 Mantenimento dell'animale

- 1) Durante il periodo di adozione l'affidatario si impegna:
 - a) a mantenere l'animale affidatogli in buone condizioni presso la propria residenza o ad altro domicilio e a non cederlo a terzi se non previa segnalazione e autorizzazione al Responsabile del Servizio Comunale;
 - b) nel caso l'animale dovesse morire, oppure fosse smarrito, a comunicarlo al Responsabile del Servizio Comunale;
 - c) a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli uffici comunali preposti, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

Art. 9 Accertamento e sanzioni

- 1) Durante il periodo di adozione verranno disposti da parte del Responsabile del Servizio Comunale controlli periodici presso il luogo in cui è detenuto l'animale in affido al fine di verificarne la corretta tenuta ai fini del benessere e dell'amorevolezza. Tali accertamenti potranno essere effettuati anche dall'Associazione il cui componente fa parte della Commissione Comunale di cui all'art. 7 comma 2 del presente Regolamento e dal personale dell'ASP Veterinaria competente su segnalazione del responsabile del servizio.
- 2) In caso di maltrattamento e/o abbandono l'Ufficio di Polizia Municipale applicherà le sanzioni previste dalla L.R. 15/2000 e dalla legge n 189/2004.



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

(Via Regina Margherita 13-15 - Tel.095-7892510 - Fax.095-7891039)

SCHEDA DI AFFIDO – CANI RANDAGI O CUCCIULO DI CANE

Elementi identificativi dell'animale:

Razza _____

Taglia _____

Sesso _____

Mantello _____

Colore _____

Età (approssimativa) _____

Numero tatuaggio _____

Altro _____

Servizio Veterinario Azienda Sanitaria Locale dove il cane è stato tatuato:

A.S.L. n. _____ di _____ Provincia _____

Indirizzo _____

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____ residente in _____

Provincia _____, Via _____

tel. _____ identificato con documento di riconoscimento

_____ numero _____ rilasciato

in _____ in qualità di affidatario dell'animale di cui sopra, si impegna

a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al seguente domicilio

_____ ed a non cederlo se non previa segnalazione al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale dove il cane è stato tatuato.

Si impegna altresì a dichiarare allo stesso Servizio lo smarrimento o il decesso dell'animale e a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

Firma dell'affidatario del cane

Firma del Responsabile Servizio Polizia Municipale